

Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 30

**“NORME REGIONALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO,
MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1
Oggetto

1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.
2. La Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazioni energetiche nell'edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione,

controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) per uniformarne l'applicazione sul territorio regionale, alle quali si rinvia laddove non diversamente disposto dalla presente legge.

3. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni riportate nell'Allegato 1.

Articolo 2

Autorità competenti

1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 74/2013 sono delegati alle Province di Potenza e Matera, di seguito denominate autorità competenti, per tutto il territorio di propria competenza comprensivo dei Comuni con più di 40.000 abitanti.
2. L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a uno o più organismi esterni aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013.
3. Il soggetto esecutore è l'autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno da questa delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici.
4. Le autorità competenti possono affidare direttamente il servizio ad uno o più organismi esterni in possesso delle caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013. L'affidamento predetto è comunicato alla Giunta regionale.
5. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'autorità competente o dell'organismo esterno. Sono considerati esperti, e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui attività deve essere attestata dalle autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

Articolo 3

Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia

di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarli ad un terzo responsabile conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del D.P.R. n. 74/2013.

2. Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile:
 - a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;
 - b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.
3. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. n. 74/2013, sono comunicate al soggetto esecutore entro due giorni lavorativi, secondo le disposizioni operative di cui all'articolo 5.
4. I principali compiti dei soggetti che operano sull'impianto termico sono indicati nell'Allegato 5.

Articolo 4

Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Il responsabile dell'impianto provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dalla seguente legge e dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013.
2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile dell'impianto o l'installatore sono obbligati ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all'articolo 12. Nelle more dell'istituzione del Catasto, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell'impianto invia a quest'ul-

timo la scheda identificativa dell'impianto.

3. Le operazioni di controllo sugli impianti termici comprendono gli interventi di manutenzione ed il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto. L'intervento di manutenzione, compreso il rapporto che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica ed il relativo rapporto.
4. Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
5. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell'impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi all'atto del collaudo se prescritto. Gli installatori e i manutentori devono indicare al committente o all'utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le operazioni di manutenzione di cui necessita l'impianto con la loro frequenza.
6. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. In mancanza delle prescrizioni di cui al periodo precedente, la manutenzione deve essere eseguita con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.
7. E' fatto obbligo al manutentore redigere il

rapporto di manutenzione e compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.

8. Il controllo di efficienza energetica dell'impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 74/2013, deve essere eseguito con la cadenza indicata nell'Allegato 2, per le diverse tipologie di impianto.
9. Oltre alla tempistica indicata nell'Allegato 2, il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato: a) all'atto della prima messa in servizio dell'impianto, a cura della ditta installatrice;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
10. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza energetica, a cui è allegato il contrassegno di verifica di cui all'articolo 11.

Articolo 5

Disposizioni operative

1. La Giunta regionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le disposizioni operative necessarie a definire le modalità per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, l'accertamento e le ispezioni degli impianti termici, tenendo conto delle peculiarità socioeconomiche del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini.

2. Le disposizioni operative di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le Associazioni delle categorie interessate nonché le Associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo).
3. In particolare, le disposizioni operative di cui al comma precedente dovranno indicare:
 - a) i requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
 - b) le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, la periodicità della manutenzione e il controllo degli stessi, nonché il loro controllo di efficienza energetica e le modalità di trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica, delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione e di eventuale ulteriore documentazione necessaria;
 - c) le modalità di accertamento ed ispezione finalizzate a garantire l'efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
 - d) le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'articolo 2, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
 - e) la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione;
 - f) le modalità di irrogazione delle sanzioni.

Articolo 6

Impianti soggetti ad accertamenti ed ispezioni

1. Sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, ovvero tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
 - b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

Articolo 7

Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del Rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.
2. Nel caso in cui si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvede ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del re-

sponsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo le disposizioni operative.

3. Nel caso in cui si rilevino difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto deve comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli vengono richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'esecuzione dell'ispezione con addebito.
4. Nel caso in cui si rilevino altre anomalie e/o difformità, il soggetto esecutore programma un'immediata ispezione con addebito.

Articolo 8

Ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:
 - a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui al precedente articolo 7;
 - b) mancata trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica e nei casi indicati dalle disposizioni operative;
 - c) mancata o ritardata trasmissione dei rapporti di avvenuta manutenzione;
 - d) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11;
 - e) secondo l'ordine e le scadenze riportate

nell'Allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne i casi previsti al comma 1 lettere a), b) e c).
3. L'ispezione comprende la valutazione di efficienza energetica del generatore, la stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
4. L'ispezione comprende altresì l'accertamento sull'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.
5. Il costo delle ispezioni, così come definito in Allegato 4, è addebitato al responsabile dell'impianto nei seguenti casi:
 - a) invio in ritardo del Rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - b) Rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11;
 - c) ispezione non effettuata per mancato appuntamento o mancata comunicazione per impianti disattivati;
 - d) mancato invio di documentazione e/o informazioni richieste a seguito di accertamento documentale.
6. Le disposizioni operative definiscono le procedure delle ispezioni.

Articolo 9

Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto

termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte di energia.

2. Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello definito dalle disposizioni operative. Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto.
3. La riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione dell'intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore.

Articolo 10

Situazioni particolari

1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6 mai denunciati, l'ispettore procede alla contestazione al responsabile dell'impianto che provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla contestazione, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative.
2. Se l'ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.
3. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente comunicato al responsabile d'impianto.

Articolo 11

Contrassegno di verifica

1. Il contrassegno di verifica (bollino) attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui all'Allegato 2.
2. I responsabili di impianto o, per loro conto, i manutentori acquisiscono il contrassegno di verifica da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica, con le modalità indicate dall'autorità competente.
3. I valori dei contrassegni di verifica riportati nell'Allegato 3 sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12 e per l'informazione di cui all'articolo 16.
4. Le disposizioni operative definiscono le modalità di acquisizione ed apposizione del contrassegno di verifica.

Articolo 12

Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici

1. La Regione Basilicata, anche attraverso una struttura espressamente delegata, istituisce e gestisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, fruibile on-line, all'interno del quale gli utenti registrano gli impianti termici secondo le indicazioni della Regione.
2. Il Catasto assegna un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato. Il codice catasto è composto dal codice ISTAT del comune in cui è installato l'impianto e dal numero progressivo dell'impianto, come da Allegato 7.

3. Le seguenti tipologie di impianto sono censite da un unico codice catasto e un'unica targa impianto come individuata al comma 5:
- a) generatori multipli al servizio di un unico sistema di distribuzione, che operino come unico impianto termico, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti;
 - b) generatori fissi non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli apparecchi singoli a energia radiante o aerotermi.
4. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate dell'unità immobiliare, costituiscono un impianto separato rispetto all'impianto termico che garantisce il servizio dell'intera unità immobiliare o dell'intero edificio e, pertanto, devono essere censiti da un proprio codice catasto.
5. Il codice catasto è trascritto su un'apposita targa adesiva da applicare sugli impianti termici, detta targa impianto. Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
6. Il catasto gestisce l'interazione tra gli operatori garantendo la registrazione di tutti i documenti ed i relativi dati, e la trasmissione degli stessi tra le autorità competenti e gli operatori medesimi, prevedendo, altresì, le opportune procedure di accreditamento.
7. La Giunta regionale, tramite le disposizioni operative, definisce le modalità per la gestione, il funzionamento e l'entrata in vigore del catasto unico regionale degli impianti termici.
8. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli ob-

blighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. del D.Lgs. n. 192/2005 e con le modalità previste dalle disposizioni operative.

Articolo 13

Tariffe

1. Le tariffe relative al contrassegno di verifica e alle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4.
2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto, al quale è inviato apposito avviso contenente la data e l'ora dell'ispezione, nonché le modalità di pagamento.
3. A decorrere dall'attivazione del Catasto di cui all'articolo 12, gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettano per il 90 per cento all'autorità competente e per il 10 per cento alla Regione, che impiega quota parte delle relative risorse per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale degli impianti termici.
4. Nel caso le autorità competenti abbiano affidato il servizio ad un unico organismo esterno in possesso delle caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013, gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettanti all'autorità competente saranno riversati interamente all'organismo esterno affidatario del servizio.
5. La Giunta regionale, ogni due anni, può rimodulare l'importo delle tariffe di cui al presente articolo, sulla base delle verifiche circa i costi di gestione del Catasto unico regionale, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, le autorità competenti gestiscono i

proventi delle tariffe previste dal presente articolo esclusivamente per le finalità previste dalla presente legge.

Articolo 14

Regime sanzionatorio

1. In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5 del D.Lgs. n. 192/2005, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6 a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, nonché le sanzioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 102/2014.

Articolo 15

Attività di monitoraggio

1. La Giunta regionale cura l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Le autorità competenti predispongono ed inviano all'Ufficio Energia della Regione, entro il termine stabilito nelle disposizioni operative, una relazione annuale sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle ispezioni effettuate, nonché il quadro economico delle attività svolte. Il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
3. La Giunta regionale predispone e divulga una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 2, avvalendosi del contributo dei rappresentanti dei soggetti interessati dall'attuazione della presente legge.
4. La Giunta regionale definisce programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché i criteri e le

modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (D.Lgs. n. 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, anche al fine di eventuali adeguamenti normativi.

Articolo 16

Formazione e informazione

1. La Giunta regionale promuove programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.P.R. n. 74/2013.
2. La Giunta regionale definisce i programmi per la qualificazione e formazione professionale delle imprese installatrici e di manutenzione nonché per la definizione e la promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Articolo 17

Copertura finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli impianti termici, per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, nonché per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, in ottemperanza alle norme statali vigenti, è assicurata dagli introiti derivanti dal pagamento del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11. Allo scopo di assicurare tale finalità, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera

c) del D.P.R. n. 74/2013, le somme incassate in dipendenza della presente legge sono destinate esclusivamente all'adempimento delle obbligazioni sorte in dipendenza della stessa.

3. Il contributo di cui al comma precedente è definito tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. L'entità del contributo, articolato in base alla potenza degli impianti, è riportato nell'Allegato 3.
4. La Giunta regionale, con le disposizioni operative, stabilisce le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2, assicurando l'applicazione di modalità uniformi sull'intero territorio regionale.

Articolo 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni operative di cui all'articolo 5, il Comune di Potenza trasferisce alla Provincia di Potenza il Catasto degli impianti termici e la documentazione connessa relativi al territorio di competenza.
2. Nelle more delle disposizioni operative di cui all'articolo 5, le funzioni di cui alla presente legge continuano ad essere svolte dalla Province di Potenza e Matera e dal Comune di Potenza, per i rispettivi territori di competenza.
3. Per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, la cadenza di trasmissione del rapporto di controllo di cui all'Allegato 2 decorre dall'ultima autocertificazione munita di contrassegno di verifica (bollino).
4. Per tutte le altre tipologie d'impianto e per gli impianti di cui al comma precedente privi dell'autocertificazione, l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di contrassegno di verifica deve avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I responsabili di impianto, che non hanno prodotto l'autocertificazione o l'hanno prodotta senza bollino, possono regolarizzare la posizione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il periodo 2014/2016 secondo le tariffe di cui all'Allegato 2.
6. Fino alla istituzione del Catasto di cui all'articolo 12, il contrassegno di verifica è costituito da un bollino adesivo stampato dall'autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l'eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell'impianto come riportato in Allegato 3. E' possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame come da Allegato 3.
7. Nelle more della costituzione del Catasto di cui all'articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al Catasto devono essere inviati alle autorità competenti nelle forme e modalità da queste ultime stabilite.
8. Nelle more della costituzione del Catasto di cui all'articolo 12, le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice catasto di cui all'articolo 12, comma 2, secondo le modalità di consegna da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al richiamato all'articolo 12.

Articolo 19**Abrogazioni**

1. È abrogato l'articolo 26 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 14 come modificato dall'articolo 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 55 e dall'articolo 80 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 nonché ogni altra norma in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Articolo 20**Pubblicazione**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 dicembre 2016

PITTELLA

Allegato 1

Definizioni (articolo 1, comma 3):

- a. **ammodernamento sostanziale di un impianto:** un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50%(percento) dei costi di investimento di una nuova analoga unità;
- b. **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- c. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- d. **cliente finale:** cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;
- e. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- f. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- g. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE);
- h. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- i. **condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
- j. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- k. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- l. **contatore di fornitura:** apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;
- m. **contatore divisionale o individuale:** apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;
- n. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. Le operazioni di controllo si distinguono in:
 - 1. manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 2. controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8 del D.P.R. 74/2103, da eseguire con le scadenze indicate nell'Allegato 2 alla presente legge.

- o. **dichiarazione di avvenuta manutenzione:** il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l'avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del contrassegno di verifica di cui all'Articolo 11 e non prevede l'esecuzione di un controllo dell'efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l'utente;
- p. **edificio polifunzionale:** edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
- q. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- r. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- s. **generatore di calore o caldaia:** complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- t. **gradi giorno:** parametro convenzionale di una località, rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata. Il grado giorno è l'unità di misura utilizzata allo scopo (GG);
- u. **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. L'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate;
- v. **impianto termico di nuova installazione:** impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- w. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;
- x. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi

- impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
- y. **macchina frigorifera:** qualsiasi tipo di dispositivo o insieme di dispositivi, nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- z. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- aa. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- bb. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- cc. **occupante:** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- dd. **organismo esterno:** soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti, in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza, di cui all'Allegato C al D.P.R. n. 74/2013, nonché i Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
- ee. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore):** personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'Allegato C al d.p.r. 74/2013. L'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula apposita convenzione;
- ff. **pompa di calore:** dispositivo o impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- gg. **potenza termica convenzionale:** potenza termica del focolare di un generatore di calore diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW;
- hh. **potenza termica del focolare** prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;
- ii. **potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- jj. **potenza termica utile:** quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;
- kk. **proprietario:** soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- ll. **rapporto di controllo di efficienza energetica o rapporto di controllo tecnico:** rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con le Disposizioni operative;

- mm. rapporto di prova:** documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti dalle Disposizioni operative;
- nn. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale:** rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- oo. rendimento globale medio stagionale:** rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico;
- pp. rendimento di produzione medio stagionale:** rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- qq. rendimento termico utile:** rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- rr. responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l'amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013;
- ss. ristrutturazione di un impianto termico:** insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- tt. scheda identificativa dell'impianto:** scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;
- uu. servizi energetici degli edifici:** servizi costituiti da:
1. climatizzazione invernale, quale fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 2. produzione di acqua calda sanitaria, quale fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 3. climatizzazione estiva, quale compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 4. illuminazione, quale fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

- vv. soggetto esecutore:** autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- ww. sistema di contabilizzazione:** sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;
- xx. sistema di misurazione intelligente:** un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
- yy. sistema di termoregolazione:** sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
- zz. sostituzione di un generatore di calore:** rimozione di un vecchio generatore e installazione di un generatore nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, con potenza termica non superiore alla potenza del generatore sostituito incrementata per un massimo del 10 per cento;
- aaa. sotto-contatore:** contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;
- bbb. sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1. prodotto dalla combustione;
 2. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali l'energia solare, etc.);
 3. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 4. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- ccc. teleriscaldamento o teleraffrescamento:** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- ddd. terzo responsabile dell'impianto termico:** impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- eee. unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- fff. unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al d.m. 4 agosto 2011;
- ggg. valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

ALLEGATO 2

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del contrassegno di verifica (bollino) (articolo 8, comma 1)

Tipologia di impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	• Rapporto tipo 2
		$P > 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} > 50$	2	Rapporto tipo 4

Dove:

P è la potenza termica utile nominale

P_{el} è la potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014)

ALLEGATO 3**Costo del contrassegno di verifica (bollino) (articolo 11)****Generatori di calore a fiamma**

• Potenza utile nominale complessiva dell'impianto • (kW)	• Contributo(1) •
• Bollino impianti fino a 100 kW (in euro) ogni 4 anni	• 32,00
• Bollino impianti da 101 a 200 KW (in euro) ogni 2 anni****	• 75,00
• Bollino impianti da 201 a 300 kW (in euro) ogni anno	• 120,00
• Bollino impianti > 300 kW (in euro) ogni anno	• 180,00

• Altre tipologie d'impianto

• Tipologia impianto	• Contributo (1)
• Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	• 32,00
• Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	• 75,00
• Impianti alimentati da teleriscaldamento	• 32,00
• Impianti cogenerativi	• 75,00

- Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

ALLEGATO 4

- **Costo delle ispezioni in campo con addebito (articolo 8, comma 5)**

- **Generatori di calore a fiamma**

• Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	• Importo in € (1)
• da 10 kW a 35 kW	• 80,00
• da 35,1 kW a 116 kW	• 110,00
• da 116,1 kW a 350 kW	• 180,00
• superiore a 350 kW	• 250,00

- I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare pari al 10% dell'importo dovuto per la pertinente classe di potenza dell'impianto.

Altre tipologie d'impianto

• Tipologia di impianto	• Importo in € (1)
• Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 kW a 100kW	• 80,00
• Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	• 150,00
• Impianti alimentati da teleriscaldamento	• 80,00
• Impianti cogenerativi	• 300,00

- L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00 (1).
- (1) I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di
- quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta
- dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento
- del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

ALLEGATO 5**Compiti del responsabile, del terzo responsabile, del manutentore e del conduttore dell'impianto termico (5)****1. Responsabile dell'impianto termico**

Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del d.p.r. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 dello stesso d.p.r.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);
- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 7 del d.p.r. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 8 del d.p.r. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);
- g) acquisire il contrassegno di verifica da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 11 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;
- h) conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto e in particolare:
 - 1) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008;
 - 2) una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione che il manutentore o installatore ha l'obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;
 - 3) copia del rapporto di prova, che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di un'eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - 4) il libretto di impianto;
 - 5) i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto;
- i) redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - 1) la scheda identificativa dell'impianto;
 - 2) la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
 - 3) nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- l) compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - 1) la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
 - 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto;
 - 3) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore.
- m) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile, firmando per presa visione il rapporto che l'ispettore compila al termine del controllo. In caso di delega di responsabilità a un terzo con la disciplina e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.P.R. n. 74/2013, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina o revoca del terzo responsabile.

2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio, subentra nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario od occupante, descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del punto 1;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
- c) predisporre e inviare al soggetto esecutore, entro dieci giorni lavorativi, la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore, entro due giorni lavorativi, eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati, debitamente aggiornati.

3. Manutentore

- Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell'impianto a eseguire i controlli e le manutenzioni. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del d.p.r. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013;
- d) redigere in più copie e firmare il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione, al termine delle operazioni di controllo o manutenzione: una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore, quando richiesto, e una trattenuta. Nei modelli di rapporto di controllo il manutentore deve tra l'altro annotare nel campo osservazioni le manutenzioni effettuate e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto.

Nello stesso modello il manutentore deve riportare anche la data prevista per il successivo intervento;

- e) dichiarare in forma scritta all'utente o committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi e utilizzando i modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente:

- 1) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- 2) con quale frequenza le operazioni di cui al numero 1) vanno effettuate. Le dichiarazioni di cui alla lettera e), sottoscritte dal responsabile d'impianto, devono essere inviate anche al soggetto esecutore.

4. Conduttore

Il conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW, secondo quanto previsto dall'articolo 287 del d.lgs. 152/2006. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) eseguire le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

ALLEGATO 6

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (Articolo 8, comma 1)

<ul style="list-style-type: none"> • Servizio 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza termica utile nominale(1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo e cadenza dei controlli sulla totalità degli impianti
<ul style="list-style-type: none"> • Climatizzazione e invernale o produzione di acqua calda sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Gas metano o GPL 	<ul style="list-style-type: none"> • Compresa tra 10 kW e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		<ul style="list-style-type: none"> • Superiore a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispezioni in 4 anni
	<ul style="list-style-type: none"> • Combustibile liquido o solido 	<ul style="list-style-type: none"> • Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		<ul style="list-style-type: none"> • Compresa tra 20 kW e 100 kW • Superiore a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispezioni in 4 anni • Ispezioni in 2 anni
<ul style="list-style-type: none"> • Tutti (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Macchine frigorifere/Pompe di calore 	<ul style="list-style-type: none"> • Compresa tra 12 kW e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		<ul style="list-style-type: none"> • Superiore a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispezioni Tutti (2) in 4 anni
	<ul style="list-style-type: none"> • Cogenerazione e teleriscaldamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Superiore a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza

			a • energetica in 4 anni
--	--	--	--------------------------------

-
- (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
- (2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria

ALLEGATO 7

Composizione del codice catasto (Articolo 12, comma 2)

Il codice catasto è composto da 12 numeri, senza spazi vuoti. I primi sei corrispondono al codice ISTAT del comune in cui è installato l'impianto, gli altri sei numeri rappresentano il numero progressivo dell'impianto:

XXXXXX
Codice Istat
Comunale

XXXXXX
Numero progressivo
dell'impianto